



A tutte le aziende clienti

CIRCOLARE N. L01 DEL 29/01/2021

LEGGE DI BILANCIO 2021 - NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

ARGOMENTI TRATTATI

Con la presente circolare si sintetizzano le **principali novità in materia di lavoro** introdotte dalla **Legge di Bilancio 2021**.

Vi informiamo che diversi provvedimenti sono in attesa dei relativi decreti attuativi e delle circolari applicative e quindi il loro utilizzo potrebbe non essere di immediata fruizione.

1- Ammortizzatori sociali

- 1A – Ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale Covid-19
- 1B – Esonero dal versamento dei contributi, alternativo al trattamento di integrazione salariale

2- Assunzioni agevolate:

- 2A – Assunzione di giovani under 36
- 2B – Assunzione di donne

3- Altre misure

- 3A - Contratti a termine: proroga o rinnovo senza causale
- 3B - Blocco licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
- 3C - Congedo obbligatorio alla nascita di un figlio per il padre lavoratore dipendente
- 3D - Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione Irpef per redditi di lavoro dipendente e assimilati

1-AMMORTIZZATORI SOCIALI

1A- ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, CIGD, Assegno ordinario (FIS) e Fondi di solidarietà alternativi (es. FSBA), a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19, per una **durata massima di 12 settimane**.

Le 12 settimane

- 1) sono esenti dal pagamento del contributo addizionale;
- 2) costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19;
- 3) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il:
 - tra il 01/01/2021 e il 31/03/2021 per i trattamenti di CIGO;
 - tra il 01/01/2021 e il 30/06/2021 per i trattamenti di Assegno ordinario (FIS), Fondi di solidarietà alternativi (es.FSBA) e di CIGD.

I periodi (6 settimane fino al 31/01/2021) di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, ai sensi del decreto Ristori, collocati - anche parzialmente - in periodi successivi al 01/01/2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive ora previste.



STUDIO ASSOCIATO
PO&BERGAMASCHI
DI PO E BERGAMASCHI
P&B SERVIZI SNC
DI PO E BERGAMASCHI

41012 CARPI (MO)
VIA ZAPPIANO 1/G
TEL. 059/645389-8341213
FAX 059/8341272
WWW.POBERGAMASCHI.IT
INFO@POBERGAMASCHI.IT



Abilitazione all'esercizio della
professione e iscrizione all'albo
del CdL di Modena:
Dott. CLAUDIA BERGAMASCHI
n.445 del 01/01/98
Dott. CHIARA PO
n.429 del 24/07/95

2A- ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

Rimane confermato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Nello specifico, viene previsto che i datori di lavoro in questione possano beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (originariamente introdotto dal DL Agosto 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31/03/2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

2-ASSUNZIONI AGEVOLATE

2A- ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36 (art.1, comma 10-15)

Per le nuove assunzioni di giovani under 36 effettuate nel **biennio 2021-2022**, è previsto l'esonero dei contributi previdenziali (con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail)

- nella misura del **100% della contribuzione a carico del datore di lavoro;**
- per un periodo massimo di **36 mesi;**
- nel limite massimo di **6.000 euro su base annua;**
- spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- è richiesta la sussistenza della regolarità contributiva.

Tipologie contrattuali incentivate: con riferimento al periodo **dal 01/01/2021 al 31/12/2022**

- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine

Categorie di lavoratori interessati:

Soggetti che alla data di assunzione o, si presume, di trasformazione

- non abbiano compiuto 36 anni (**35 anni e 364 giorni**);
- non abbiano mai avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.

L'incentivo **non spetta** nel caso di assunzione dirigenti e lavoratori domestici e non potrà essere fruito in caso conferma in servizio dell'apprendista.

2B- ASSUNZIONE DI DONNE (art.1, comma 16-19)

In via sperimentale, per le nuove assunzioni di donne effettuate nel biennio **2021-2022**, è previsto l'esonero contributivo

- nella misura del **100% della contribuzione a carico del datore di lavoro** (con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail);
- nel limite massimo di **6.000 euro su base annua;**
- l'assunzione deve comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti;
- è richiesta la sussistenza della regolarità contributiva.



STUDIO ASSOCIATO
PO & BERGAMASCHI
DI PO E BERGAMASCHI
P&B SERVIZI SNC
DI PO E BERGAMASCHI

41012 CARPI (MO)
VIA ZAPPIANO 1/G
TEL. 059/645389-8341213
FAX 059/8341272
WWW.POBERGAMASCHI.IT
INFO@POBERGAMASCHI.IT



Abilitazione all'esercizio della
professione e iscrizione all'albo
del CdL di Modena:
Dott. CLAUDIA BERGAMASCHI
n.445 del 01/01/98
Dott. CHIARA PO
n.429 del 24/07/95

Categorie di lavoratori interessati:

- donna di qualsiasi età, ovunque residente e priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- donna di qualsiasi età, residente in aree svantaggiate e priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donna di qualsiasi età, ovunque residente, con una professione o che appartenga a un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (settori individuati annualmente con Decreto Ministeriale) e priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L'incentivo è riconosciuto

- attualmente per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato).

3- ALTRE MISURE

3A- CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO ACAUSALE (art.1, comma 279)

Fino al 31/03/2021 è prevista la possibilità di prorogare o rinnovare un contratto a termine anche senza causale, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi). Tuttavia sussiste l'impossibilità di una nuova proroga o di un nuovo rinnovo acausale per chi abbia già usufruito, entro il 31/12/2020, della "acasualità eccezionale" prevista dal Decreto Agosto.

3B- BLOCCO LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art.1, comma 309-311)

Fino al 31/03/2021 è prevista l'estensione del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17/03/2020. Il provvedimento continua ad applicarsi a tutte le procedure di licenziamento collettivo e alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati

3C- CONGEDO OBBLIGATORIO ALLA NASCITA DI UN FIGLIO PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE (art.1, comma 25)

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, per l'anno 2021 è pari a 10 giorni (per l'anno 2020 era pari a 7 giorni). Possono essere goduti anche in via non continuativa e salire a 11 giorni, ma in alternativa ad un giorno di maternità della madre.

3D- ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI-MESSA A REGIME (art.1, comma 8)

L'Ulteriore Detrazione Irpef a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, originariamente prevista per il solo periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020, è stata messa a regime e sarà applicabile anche nel 2021 e negli anni successivi.

L'ulteriore detrazione:

- spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
- decresce all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro e deve essere rapportata al periodo di lavoro.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Po & Bergamaschi